

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 78 del 5 febbraio 2010 – Approvazione del Disciplinare ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di programma regionale, di cui all'art. 2 della L.R. 12 del 28.11.2007 - Anno 2009

PREMESSO

- Che l'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" ha istituito il Contratto di Programma Regionale, finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale;
- che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2007, la relativa disciplina di attuazione è stata adottata con il Regolamento Regionale n. 4 del 28 novembre 2007;
- che il comma 3 del citato articolo 7 della Legge Regionale n. 12/2007 ha autorizzato la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ad emanare appositi disciplinari ed atti che consentano l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;
- che con Deliberazione n. 417 del 7/3/2008 la Giunta Regionale della Campania, acquisito il parere della III Commissione Consiliare permanente, ha approvato la versione definitiva del Disciplinare relativo allo strumento di agevolazione de quo;
- che con Deliberazione n. 514 del 21/03/2008 la Giunta Regionale ha provveduto a stanziare, con riferimento al "Contratto di Programma Regionale", la somma complessiva di Euro 455.000.000,00;
- che con D.D. n. 217 del 17/04/2008 il Dirigente del Settore 02 dell'AGC12 "Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" ha, in definitiva, provveduto all'approvazione dell'Avviso e della modulistica inerenti al Contratto di Programma Regionale, nonché alla fissazione della data di avvio della procedura;
- che con D.D. n. 848 del 10/11/2008 il Dirigente del Settore 02 dell'AGC12 "Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" ha, fissato al 31 /12/2008 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso alla procedura relativa al contratto di programma regionale di cui all'Avviso approvato con D.D. n. 217 del 17/04/2008;

CONSIDERATO

- Che, in data 29/08/2008, è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- che con il citato Regolamento (CE) n. 800/2008 si prende atto che il Regolamento (CE) n. 70/2001, il Regolamento (CE) n. 68/2001 e il Regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008 e che occorre abrogare il Regolamento (CE) n. 1628/2006;
- che all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 800/2008 è sancita l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1628/2006 ed è stabilito che i riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008;
- che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008, si è reso necessario adeguare le concessioni da effettuarsi successivamente al 31/12/2008 alla normativa vigente;
- che, pertanto, con Deliberazione n. 2064 del 23/12/2008 - successivamente integrata con la Deliberazioni n. 630 del 03/04/2009 e n. 1705 del 13/11/2009 - la Giunta Regionale della Campania ha operato le opportune integrazioni dell'aiuto istituito con l'articolo 2 della richiamata Legge Regionale n. 12/2007, al fine di recepire all'interno del Disciplinare relativo al Contratto di programma regionale approvato con la Deliberazione n. 417 del 7/3/200 le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento CE n. 800/2008;

CONSIDERATO altresì

- Che le esigenze di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, manifestatesi sulla scorta delle attività già svolte e tuttora in corso rispetto all'Avviso approvato con D.D. n. 217 del 17/04/2008, rendono necessaria una revisione, in senso sia formale che sostanziale, della disciplina di attuazione dello strumento agevolativo de quo, con conseguente attivazione della procedura di cui all'art. 1, comma 3, del Regolamento n. 4 del 28/11/2007;

RITENUTO

- Di dover prendere atto del parere favorevole espresso, all'unanimità dei presenti, dalla III Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro, Altri Settori Produttivi, nella seduta del 26/01/2010, prot. comunicazione n. 45/III/C, avente ad oggetto "Delibera di Giunta Regionale n. 1817 dell'11 dicembre 2009 – Approvazione proposta di Disciplinare ai sensi del comma 3, dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di programma regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 12 del 28.11.2007 – Anno 2009 – Reg. Gen. 1257/II";
- Di dover dunque approvare in via definitiva il "Disciplinare ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di Programma Regionale , di cui all'art. 2 della L.R. 12 del 28.11.2007 – Anno 2009", che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dover rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore Competente dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" l'emanazione dell'Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura, e l'approvazione della modulistica;

VISTI

- Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- La Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007;
- Il Regolamento n. 4 della L.R. 12/2007;
- La D.G.R. n. 1921 del 9/11/2007 di adozione del POR FESR 2007 – 2013;
- La D.G.R. n. 2 del 11/01/2008 di adozione del POR FSE 2007 -2013;
- La D.G.R. 417 del 07/03/2008;
- La D.G.R. n. 514 del 21/03/2008;
- La D.G.R. n. 2064 del 23/12/2008;
- La D.G.R. n. 630 del 3/4/2009;
- La D.G.R. n. 1324 del 31/07/2009;
- La D.G.R. n. 1705 del 13/11/2009;
- La D.G.R. n. 1963 del 31/12/2009;
- Il D.D. n. 217 del 17/04/2008;
- Il PARERE della Commissione Consiliare competente n. 45/III/C del 26/01/2010.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- Di prendere atto del parere favorevole espresso, all'unanimità dei presenti, dalla III Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro, Altri Settori Produttivi, nella seduta del 26/01/2010, prot. comunicazione n. 45/III/C, avente ad oggetto "Delibera di Giunta Regionale n. 1817 dell'11 dicembre 2009 – Approvazione proposta di Disciplinare ai sensi del comma 3, dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli

incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di programma regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 12 del 28.11.2007 – Anno 2009 – Reg. Gen. 1257/II”;

- Di approvare in via definitiva il “Disciplinare ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di Programma Regionale , di cui all'art. 2 della L.R. 12 del 28.11.2007 – Anno 2009”, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore Competente dell'A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” l’emanazione dell’Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, nonché la data di avvio della procedura, e l’approvazione della modulistica;
- Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - alla Presidenza del Consiglio Regionale;
 - all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”;
 - all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”;
 - all’A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica”;
 - All’ A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”;
 - All’A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.)”.

Il Segretario

D’Elia

Il Presidente

Bassolino

REGIONE CAMPANIA
ART. 2 LEGGE REGIONALE n. 12/2007
CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE

Disciplinare ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di programma regionale, di cui all'art. 2 della L.R. 12 del 28.11.2007 – anno 2009

Indice

Art. 1	Premesse
Art. 2	Riferimenti normativi
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti ammissibili
Art. 5	Oggetto del Contratto
Art. 6	Settori ammissibili, priorità e limitazioni
Art. 7	Agevolazioni concedibili
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Effetto di incentivazione, termine di ammissibilità dei progetti di investimento e delle spese
Art. 10	Capitale proprio ed apporto del Destinatario finale
Art. 11	Aiuti per Programmi di investimento di carattere produttivo
Art. 12	Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni
Art. 13	Aiuti per Programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico
Art. 14	Aiuti per Programmi di R&S, studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale e messa a disposizione di personale altamente qualificato
Art. 15	Aiuti per Programmi di formazione
Art. 16	Programmi in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
Art. 17	Aiuti per Programmi di internazionalizzazione
Art. 18	Iter procedurale
Art. 19	Istanza
Art. 20	Domanda e relativa documentazione da allegare
Art. 21	Piano Progettuale Aziendale e Scheda unità
Art. 22	Masterplan e Scheda Complessiva
Art. 23	Verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza programmatica
Art. 24	Proposte ammissibili
Art. 25	Comunicazione di esito positivo
Art. 26	Valutazione delle Proposte
Art. 27	Documentazione per la Valutazione finale delle Proposte Contrattuali eleggibili
Art. 28	Criteri di valutazione
Art. 29	Negoziiazione del Contratto
Art. 30	Approvazione del Piano definitivo
Art. 31	Redazione e stipula del Contratto
Art. 32	Modalità di erogazione delle agevolazioni
Art. 33	Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati
Art. 34	Chiusura degli investimenti
Art. 35	Verifica, controlli e monitoraggio
Art. 36	Casi di revoca
Art. 37	Regole di cumulo
Art. 38	Ulteriori disposizioni
Art. 39	Fonti finanziarie
Art. 40	Pubblicità

Art. 41 Adempimenti della Regione Campania

Art. 1

Premesse

1. Il regime regionale di aiuti oggetto del presente disciplinare e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito rispetta tutte le condizioni relative a:

- a) il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, Regolamento generale di esenzione per categoria (il “Regolamento GBER”) pubblicato nella G.U.U.E. serie L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, tra cui:
- Aiuti a finalità regionale (articolo 13 - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione),
 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 31 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; articolo 32 - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica; articolo 33 - Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale; articolo 36 - Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione; articolo 37 - Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato),
 - Aiuti alla formazione (articoli 38 e 39 - Aiuti alla formazione),
 - Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali; articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali; articolo 42 - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili),
 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 26 – Aiuti alle PMI per servizi di consulenza; articolo 27 – Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere);
- b) la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 124 del 20.05.2003 (la “Raccomandazione PMI”), così come ripresa nell’Allegato I del Regolamento GBER;
- c) la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale approvata il 28.11.2007, con decisione C(2007) 5618 def. (la “Carta”);

2. Il regime ed i singoli aiuti concedibili nel suo ambito rispettano tutte le condizioni di cui alle disposizioni citate al comma 1 circa le condizioni di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, del trattato CE.

3. Le misure del presente disciplinare esentate dalla notifica, in virtù dei regolamenti di esenzione di cui alle lettere a) del comma 1 del presente articolo e, di volta in volta, richiamati, sono immediatamente attivabili.

4. Per gli interventi non immediatamente attivabili ai sensi del comma 3 del presente articolo, la concessione degli aiuti è subordinata all’approvazione della Commissione, a seguito della notifica degli stessi ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.

5. I singoli aiuti concessi nell'ambito dei regimi autorizzati dalla Commissione, ai sensi del comma 4 del presente articolo, od esentati, ai sensi del comma 3 del presente articolo, non necessitano di notifica individuale, se non nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

6. Il regime viene attivato nel rispetto dei seguenti atti di indirizzo:

- il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, di cui alla legge regionale 30 dicembre 2005, n. 24, art. 8;
- le *“Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013”* approvate dalla Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1056 del 19 giugno 2008 (B.U.R.C. n. 30 del 28 luglio 2008), e dal Consiglio Regionale in data 14 novembre 2008;
- il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, così come adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 (il “PO FESR”);
- il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013, così come adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, (il “PO FSE”).

7. L'AGC, competente per l'attuazione della procedura, provvede alla pubblicazione di appositi bandi per interventi su base territoriale e di priorità strategica, anche attraverso l'acquisizione di manifestazioni di interesse delle imprese, provvedendo ad indire apposita conferenza con i settori regionali di competenza per l'approvazione ed il finanziamento degli interventi specifici oggetto del contratto di programma.

La Giunta Regionale può altresì adottare il presente Disciplinare all'interno di accordi quadro e/o di programma, o di altri strumenti aventi natura negoziale, istruiti nell'ambito della programmazione unitaria regionale 2007-2013.

Art.2

Riferimenti normativi

1. Legge Regionale n. 12 del 28.11.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 63**bis** del 03.12.2007 (la “LR 12/07”).
2. Regolamento n. 4 del 28.11.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 63**bis** del 03.12.2007 (il “Regolamento 4/07”).

Art.3

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) «AGC», l'A.G.C. 12 - Sviluppo economico, competente per l'attuazione della procedura di cui al Disciplinare;
- b) «AGC competente», l'AGC competente *ratione materiae* nell'ambito del procedimento istruttorio di valutazione e di attuazione del Contratto di Programma;
- c) «Aiuto», anche utilizzato nella forma plurale, qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con

risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese di cui all'articolo 4 del Disciplinare;

- d) «Aiuti al funzionamento», gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa;
- e) «Attivi materiali», gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature, come definiti all'art. 2, punto 10) del Regolamento GBER;
- f) «Attivi immateriali», gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, come definiti all'art. 2, punto 11) del Regolamento GBER;
- g) «Commissione», la Commissione europea;
- h) «Comunità», la Comunità europea;
- i) «Contratto», il Contratto di programma regionale, disciplinato dal Disciplinare;
- j) «Costi salariali», come definiti all'art. 2, punto 15) del Regolamento GBER, segnatamente l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - i) la retribuzione lorda, prima delle imposte,
 - ii) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e
 - iii) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- k) «Creazione di posti di lavoro», l'incremento del Numero di ULA direttamente impiegati nello stabilimento oggetto di investimento calcolato come differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dell'Impresa occupati presso lo stesso stabilimento, rilevato nell'esercizio a regime e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, detraendo da tale incremento il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nello stesso periodo;
- l) «Destinatari finali», anche nella forma singolare, le singole imprese che richiedono di fruire degli Aiuti di cui al Disciplinare;
- m) «Disciplinare», il presente disciplinare;
- n) «Domanda», la domanda di contributo di ciascuno dei Destinatari finali, contenuta nella Proposta ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare, con i contenuti di cui all'art. 20 del Disciplinare;
- o) «Effetto di incentivazione»: l'effetto incentivante delle agevolazioni secondo quando prevede l'art. 8 del Regolamento GBER, in particolare:
 - per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione « [...] *se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.*» (paragrafo 2 dell'art. 8 del Regolamento GBER);
 - per quanto riguarda le grandi imprese si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione « [...] *se oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:*
 - i. *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;*
 - ii. *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;*

- iii. *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;*
 - iv. *che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;*
 - v. *per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13 (del Regolamento GBER), che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.» (paragrafo 3 dell'art. 8 del Regolamento GBER);*
- per quanto concerne gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se i costi ammissibili sono quelli di cui all'art. 42, paragrafo 3, del Regolamento GBER (paragrafo 5, primo periodo, dell'art. 8 del Regolamento GBER);
 - per quanto concerne gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o l'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.
- p) «ESL», equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto. Il valore attualizzato dell'aiuto è calcolato in termini di intensità, in percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili del progetto. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente in materia, è annuale ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione europea;
- q) «Grande impresa» o «GI», anche nella forma plurale, impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Regolamento GBER;
- r) «Grande progetto di investimento», un investimento iniziale, che comporti una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di euro, calcolati al momento della concessione dell'aiuto o, nel caso di notifica individuale, al momento della stessa. Si considera grande progetto di investimento un progetto di investimenti in attivi fissi combinati tra loro in modo economicamente indivisibile - con collegamenti tecnici, funzionali e strategici -, realizzati nell'arco dei tre anni dalla stessa impresa o anche da più imprese che sostengono costi di investimento distinti;
- s) «Impresa in difficoltà», una PMI che soddisfa le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento GBER, oppure una GI che soddisfa le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione recante Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella G.U.U.E. serie C n. 244 del 1.10.2004;
- t) «Intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto alle spese ammissibili;
- u) «Investimento iniziale», gli investimenti in Attivi materiali e Attivi immateriali relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente, alle condizioni di cui all'art. 12 del Regolamento GBER. La mera acquisizione di azioni di un'impresa non è considerata come un investimento iniziale;

- v) «Istanza» l'istanza di accesso trasmessa dal Proponente ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare;
- w) «*Masterplan*» il documento descrittivo del piano complessivo degli interventi, contenuto nella Proposta nei casi di cui all'art. 19 del Disciplinare, con i contenuti di cui all'art. 22 del Disciplinare;
- x) «Misure trasparenti di agevolazione» gli aiuti dei quali è possibile calcolare esattamente l'ESL in percentuale della spesa ammissibile *ex ante* senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- y) «Numero di ULA», il numero di unità di lavoro-anno, vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- z) «Piano complessivo di interventi» il piano complessivo di interventi di cui all'art. 5 del Disciplinare, contenete i diversi Piani Progettuali presentati dalle singole imprese, coincidente con il Piano Progettuale nel caso di imprese proponenti in forma singola;
- aa) «Piccola o media impresa» o «PMI», anche nella forma plurale, impresa che soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Regolamento GBER. ;
- bb) «Posti di lavoro creati direttamente», posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- cc) «Piano Progettuale», l'insieme dei progetti presentati per ottenere gli Aiuti di cui ai diversi Programmi individuati dall'art. 5 del Disciplinare;
- dd) «PPA» il documento descrittivo del Piano Progettuale Aziendale contenuto nella Proposta presentata ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare, con i contenuti di cui all'art. 21 del Disciplinare;
- ee) «Progetto», l'insieme delle azioni omogenee per tipologie di intervento che è possibile attivare con il Contratto, di cui all'art. 5 del Disciplinare;
- ff) «Proponenti», anche nella forma singolare, i soggetti che presentano un Piano Progettuale e/o un Piano Complessivo di interventi e richiedono di essere ammessi a beneficiare del Contratto, segnatamente imprese o consorzi, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1 del Disciplinare;
- gg) «Proposta», la proposta contrattuale presentata unitamente all'Istanza, ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare;
- hh) «R&S», ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- ii) «Regione», la Regione Campania;
- jj) «Scheda Complessiva», la scheda tecnica complessiva, da allegarsi alla Proposta nei casi previsti dall'art. 19 del Disciplinare, con i contenuti di cui all'art. 22 del Disciplinare;
- kk) «Scheda Unità», la scheda tecnica per Unità produttiva, da allegarsi alla Proposta ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare, con i contenuti di cui all'art. 21 del Disciplinare;
- ll) «TIC», tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- mm) «Trattato», il trattato CE;
- nn) «Unità produttiva», lo stabilimento o unità produttiva oggetto del Progetto, intesa come la struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. La medesima unità produttiva può essere anche articolata su più immobili fisicamente separati, purché gli stessi

siano funzionalmente, tecnicamente e strategicamente collegati, in modo da costituire un unico investimento.

Art. 4 **Soggetti ammissibili**

1. Soggetti ammissibili ad attivare la procedura per beneficiare degli Aiuti previsti dal Disciplinare sono:

- a) le imprese, medie e grandi, in forma singola;
- b) consorzi o società consortili, costituiti tra imprese di qualsiasi dimensione.

2. Nel caso di GI, la Regione verifica l'effetto incentivante delle agevolazioni acquisendo la documentazione utile alla relativa dimostrazione così come stabilita dall'art. 20, comma 3, lettera g) del Disciplinare.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, costituiti nella forma di consorzi o società consortili, debbono presentare un articolato Piano complessivo di interventi, da realizzare sul territorio regionale, volto a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.

4. Nel caso di consorzi o società consortili di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, il Destinatario finale è la singola impresa, in riferimento al Piano Progettuale ad essa imputabile. Il soggetto consortile Proponente è considerato Destinatario finale limitatamente al Piano Progettuale di cui è direttamente ed esclusivamente titolare. I soggetti aderenti ai consorzi o società consortili di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo devono fornire idonea e documentata dimostrazione delle forme di integrazione tra le singole imprese nell'attuazione della strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese, conseguente alla realizzazione del Piano complessivo di interventi proposto, nonché del ruolo e delle attività del soggetto consortile nell'ambito dello stesso, il tutto nel rispetto del requisito di indipendenza della singola impresa. La Regione valuta unitariamente il Piano complessivo di interventi in quanto riferibile ad un'unica finalità di sviluppo e, in caso di approvazione dello stesso e dei singoli Piani Progettuali di ciascuna impresa, concede agevolazioni direttamente e singolarmente alle imprese Destinatari finali.

4. Nel caso di soggetti direttamente partecipati da enti pubblici, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al Disciplinare è limitata alle imprese costituite nella forma di consorzi o società consortili, partecipate dagli stessi enti per una quota non superiore al 10% del capitale sociale.

5. Al momento di presentazione del Piano Progettuale, ciascuna delle imprese - sia in forma singola, sia in forma consortile, compreso il consorzio Proponente - deve:

- essere iscritta al Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, e non essere sottoposta a procedure concorsuali o di amministrazione controllata;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad adottare il predetto regime entro la data di stipula del Contratto;
- non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, indicati nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007;

- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla previdenza, sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione la restituzione.

6. Non sono ammissibili al presente regime le Imprese in difficoltà.

Art. 5

Oggetto del Contratto

1. Oggetto del Contratto è un Piano complesso di interventi da attuare sul territorio regionale che prevede una significativa prevalenza di Investimenti iniziali in attività di carattere produttivo ex art. 11 del presente Disciplinare.

2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da almeno uno dei seguenti ulteriori Programmi da sviluppare nell'ambito delle Unità produttive oggetto degli interventi:

- a) programmi di investimento per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, anche mediante la realizzazione di infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della migliore attivazione del piano complesso di interventi riguardante:
 - più Unità produttive appartenenti a singole imprese;
 - più imprese appartenenti a consorzi o società consortili
- b) programmi di attività di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico;
- c) programmi di attività di R&S;
- d) programmi di attività di formazione;
- e) programmi relativi all'assunzione e/o occupazione di lavoratori svantaggiati e/o disabili;
- f) programmi di internazionalizzazione dell'attività dei soggetti partecipanti.

3. Per la sua ammissibilità la domanda di ogni singola impresa deve essere corredata dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o fondo comune di investimento chiuso di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (il "TUIF"), ovvero di una società finanziaria di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (il "TUB"), a finanziare i singoli Piani Progettuali previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale o di prestiti partecipativi, in misura complessiva non inferiore al 25% del valore del Piano Progettuale proposto.

4. Il Programma di intervento deve essere ultimato compatibilmente con i vincoli fissati dalla normativa di riferimento relativa alle fonti finanziarie attivate ed oggetto di definizione specifica in occasione della redazione del singolo Contratto.

5. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Disciplinare, gli Attivi materiali e Attivi immateriali oggetto del Programma di intervento non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per il quale sono stati destinati e devono essere conservati nel territorio regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione del suddetto Programma, per le GI, e tre anni, per le PMI, a pena di revoca dall'agevolazione concessa.

Art. 6

Settori ammissibili, priorità e limitazioni

1. Possono accedere agli Aiuti previsti dal Disciplinare i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del Disciplinare, con le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 5 e che non si trovino nella situazione di cui all'art. 4, comma 6, operanti nei settori: industria e artigianato, commercio, turismo e servizi connessi a tali settori, entro le limitazioni e i divieti e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto del dettato del Disciplinare.

2. Sono ammissibili anche Piani complessivi di intervento plurisettoriali, purché finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese.

3. Al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale e di innovazione del tessuto produttivo campano, la Giunta regionale può individuare i criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni dei Contratti, con riferimento sia ai proponenti, sia all'oggetto del Contratto di Programma, anche attraverso la previsione di riserve di fondi relativamente a specifici settori, o ambiti di intervento, entro i limiti in cui ciò sia compatibile con la normativa applicabile, a livello comunitario e nazionale e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

4. Sono, in ogni caso, esclusi dal Disciplinare gli Aiuti a favore di:

- a) attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- c) attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii. se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione e gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) attività del settore dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche;
- f) attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

5. Rientrano nel presente regime, esclusivamente previa apposita notifica individuale ed approvazione della Commissione, anche:

- a) gli Aiuti alle PMI per spese di consulenza ai sensi dell'art. 11, 12 e 17 del Disciplinare il cui ESL superi i 2 milioni di euro per impresa per Progetto;
- b) gli Aiuti ai Grandi progetti di investimento, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale *standard* di aiuto in vigore per le GI nella Carta, ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, 2006/C 54/08, pubblicati nella G.U.U.E. serie C n. 54 del 04.03.2006;
- c) gli Aiuti alle imprese per i programmi di R&S e per gli studi di fattibilità di cui all'art. 14 del Disciplinare il cui ESL superi le seguenti soglie:
 - i. se si tratta prevalentemente di un Progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per Progetto/studio di fattibilità;
 - ii. se si tratta prevalentemente di un Progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per Progetto/studio di fattibilità;
 - iii. per tutti gli altri Progetti, 7,5 milioni di euro per impresa,
 - iv. se si tratta di un Progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.

Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di R&S e per gli studi di fattibilità, si ritiene che un progetto consista «*prevalentemente*» di ricerca fondamentale o «*prevalentemente*» di ricerca industriale se più della metà dei costi ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, si applica la soglia minore.

- d) gli Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale di cui all'art. 14 del Disciplinare il cui ESL superi la soglia di 5 milioni di euro per impresa per Progetto;
- e) gli Aiuti alla formazione di cui all'art. 15 del Disciplinare il cui ESL superi i 2 milioni di euro per Progetto di formazione;
- f) gli Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 16 Del Disciplinare il cui ESL superi i 5 milioni di euro per impresa per anno;
- g) gli Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali di cui all'art. 16 del Disciplinare il cui ESL superi i 10 milioni di euro per impresa per anno;
- h) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'art. 16. del Disciplinare il cui ESL superi i 10 milioni di euro per impresa per anno;
- i) gli Aiuti *ad hoc* alle grandi imprese, con specifico riferimento a quelli che non rispettino le condizioni di cui all'art. 13 del Regolamento GBER;
- j) gli Aiuti non erogati con Misure trasparenti di agevolazione.

Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni, calcolate sulle spese ammissibili di cui all'art. 8 e ss. del Disciplinare, sono concedibili nelle forme tecniche di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii. (il "D.Lgs.123"), art. 7, anche combinate tra loro limitatamente a contributi in conto capitale, credito

d'imposta e contributi in conto interessi, purché siano riconducibili alla definizione di Misure trasparenti di agevolazione.

2. La determinazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni calcolate in relazione alle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento avviene a seguito dell'attività di valutazione e di negoziazione di cui al Disciplinare, in conformità a quanto disposto dal Regolamento 4/07 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 6, del Disciplinare, nel rispetto del D.Lgs.123 e della normativa comunitaria vigente. Tali determinazioni saranno recepite nel singolo Contratto.

3. Le agevolazioni sono definite in termini di intensità di aiuto rispetto ai costi di riferimento. L'intensità concedibile è calcolata in ESL e non può eccedere complessivamente quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria citata nel Disciplinare e dalla Carta.

Nei casi in cui gli aiuti siano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogniqualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

4. La Regione può perseguire la riduzione dell'entità percentuale massima del contributo concedibile, sia con un atto di indirizzo della Giunta, sia nella fase di negoziazione del Contratto.

5. Per gli aiuti, notificati individualmente alla Commissione, l'ESL è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi, i costi di investimento ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

6. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti e delle spese sostenute per anno solare indicata dall'impresa nella domanda di cui all'art. 20 del Disciplinare e riportata nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché del tasso di attualizzazione applicabile. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

7. Ai sensi dei precedenti commi si stabilisce che:

- a) il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione. Il tasso di riferimento aggiornato è rilevabile all'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- b) per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo titolo di spesa riferito alla fase di esecuzione dei progetti, ancorché quietanzato successivamente;
- c) nel caso di esenzioni o riduzioni fiscali, per beneficiare dell'Aiuto, l'impresa deve produrre, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. In questi casi, l'attualizzazione delle rate dell'Aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogniqualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

8. Per i Grandi progetti di investimento, gli aiuti sono soggetti ad un massimale pari al 100% del massimale regionale previsto dalla Carta per le GI, nel caso di progetti di importo di spesa ammissibile fino a 50 milioni di euro, pari al 50% del massimale regionale previsto dalla Carta per le GI, per la parte del progetto di importo di spesa tra 50 e 100 milioni di euro, pari al 34% del

massimale regionale previsto dalla Carta per le GI, per la parte del progetto di importo di spesa superiore a 100 milioni di euro.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili in relazione alle singole tipologie di Programmi specificate nel Disciplinare rispettano la normativa citata all'articolo 1 del Disciplinare, nonché le altre leggi e regolamenti ivi richiamati e le disposizioni di applicazione dei regolamenti comunitari per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, in particolare, in quanto applicabili:

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 210 del 31.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (il "Regolamento Fondi Strutturali"),

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. serie L. n. 371 del 27.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo (il "Regolamento di attuazione Fondi strutturali").

2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di fabbricati, o di programmi informatici o brevetti, di proprietà di uno, o più, soci delle Imprese Destinatarie Finali, anche persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero parenti ed affini dei soci stessi entro il terzo grado di dette imprese, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La relativa verifica sulla sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio, sia a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'Istanza. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'Istanza, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. Al tal fine, alla Domanda deve essere allegata una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa Destinataria Finale, o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale ai fini dell'ammissibilità delle suddette spese, l'impresa beneficiaria deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato attestante il valore di mercato del suolo.

4. L'acquisto di un immobile (edificio e/o terreno) rappresenta una spesa ammissibile ai fini del Disciplinare alle ulteriori seguenti condizioni rispetto a quelle di cui al precedente comma 2:

- a) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire una attestazione nella quale si confermi che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del Destinatario finale;

- b) l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei fondi strutturali;
- c) l'immobile deve essere utilizzato per la destinazione assegnata per un periodo di cinque anni a partire dalla ultimazione degli investimenti;
- d) l'edificio deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità del Progetto.

5. Per consentire un agevole riscontro, in sede di controlli, in ordine alle causali di versamento e ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare esclusivamente detti pagamenti, gli accrediti delle *tranche* di contributo ed ulteriori versamenti a copertura ed ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'Aiuto.

Art. 9

Effetto di incentivazione, termine di ammissibilità dei progetti di investimento e delle spese

1. Sono ammissibili le spese relative alla fase di esecuzione dei Piani Progettuali avviata successivamente alla data di presentazione dell'Istanza. L'avvio di esecuzione del Piano Progettuale precedente alla suddetta data causa l'esclusione del piano stesso dall'ammissibilità degli aiuti. Nel caso in cui i Destinatari finali siano GI, le stesse dovranno dimostrare, altresì, la sussistenza di un Effetto di incentivazione, pena l'inammissibilità del Piano Progettuale.

2. Ai fini del precedente comma, si specifica che un Piano Progettuale si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione di uno dei Programmi previsti nel Piano Progettuale, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.

Art. 10

Capitale proprio ed apporto del Destinatario finale

1. I Destinatari finali devono sostenere il relativo Piano Progettuale con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25% del valore del Piano Progettuale ammesso a contributo.

2. Tale misura è determinata come rapporto tra l'importo del capitale proprio, al netto di qualsiasi aiuto pubblico e del ricorso a qualunque forma di credito, entrambi in valore nominale, e gli investimenti ammessi.

Art. 11

Aiuti per Programmi di investimento di carattere produttivo

1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento GBER e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, del Disciplinare.

2. Per programmi di investimento di carattere produttivo, si intendono gli Investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali riguardanti la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento, ovvero un investimento sotto forma di acquisizione di attivi

direttamente collegati ad uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata in assenza di una acquisizione di un investitore indipendente.

Limitatamente alle PMI, sono ammissibili anche le spese per consulenze e servizi di carattere straordinario, riguardanti Investimenti iniziali, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento GBER, entro i limiti di cui al comma 7 del presente articolo.

3. I beni oggetto dell'investimento devono essere mantenuti nella Regione per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Regione per il periodo minimo previsto.

4. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento esistente chiuso, o destinato alla chiusura, sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni materiali da terzi, consistenti in Unità produttive nelle quali è cessata l'attività o vi sia un atto che ne determini la cessazione e purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

5. Le spese per gli Attivi immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla Regione. Pertanto, per tali beni, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'Aiuto;
- b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore, o viceversa;
- d) figurare all'attivo del destinatario finale e restare nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale per un periodo di almeno cinque anni per le GI e tre anni per le PMI.

6. Le spese d'investimenti in Attivi immateriali derivanti da trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di brevetti, licenze, *know-how*, conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili ad agevolazione nel limite del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il programma di investimento a carattere produttivo.

7. Le spese per servizi e consulenze - ammissibili limitatamente alle PMI - di carattere straordinario, strumentali e necessari all'attuazione del programma di investimenti, forniti da consulenti esterni o enti pubblici o privati, che non siano continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa - come la consulenza ordinaria fiscale, la consulenza ordinaria legale, le spese di pubblicità - sono ammissibili entro il limite del 10% del totale delle spese ammissibili.

8. Le spese riguardanti mezzi mobili, classificabili come Attivi materiali, sono ammissibili se strettamente necessari al ciclo di produzione, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'Unità produttiva oggetto dell'investimento.

9. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili.

10. Le spese sopra indicate sono ammesse in misura congrua in rapporto alla tipologia del Programma di investimenti e alle condizioni di mercato, al netto dell'IVA, se detraibile. Le spese

relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA, se detraibile e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

11. Le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dall'art. 13, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento GBER e, ove compatibile con le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei Fondi strutturali. In particolare, i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di *leasing* finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione finanziaria deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del Programma di investimenti, o per tre anni nel caso di PMI. In questi casi, i canoni pagati nel periodo di realizzazione dell'investimento dall'utilizzatore al concedente, al netto di IVA e altre imposte e tasse, nonché degli oneri finanziari e del costo degli eventuali servizi aggiuntivi dovuti al concedente, costituiscono la spesa ammissibile ad agevolazione nei limiti del prezzo pagato dal concedente al fornitore.

12. Ai fini del Disciplinare non sono, in alcun caso, considerate spese ammissibili:

- a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o nel solo acquisto o costruzione di un fabbricato;
- b) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate, ad eccezione del rilevamento di attivi;
- c) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- d) le spese i cui titoli, ancorché quietanzati successivamente, siano stati emessi in data antecedente alla presentazione dell'Istanza.

13. Le agevolazioni per Programmi di investimento di carattere produttivo possono essere calcolate in percentuale dei costi per gli Attivi materiali e Attivi immateriali ammissibili, oppure in percentuale dei Costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei Posti di lavoro direttamente creati, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'Aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno, o dell'altro sistema di calcolo.

14. Per essere considerati costi ammissibili, i Costi salariali relativi ai Posti di lavoro direttamente creati devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione dell'investimento e realizzarsi entro tre anni dal completamento dello stesso;
- b) il progetto di investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa Destinatario finale, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) i Posti di lavoro direttamente creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni, nel caso di GI e di tre anni, nel caso di PMI.

15. I contributi sono attualizzati alla data di concessione in base al cronoprogramma degli investimenti proposto, ed erogati, in conformità agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 123, in applicazione delle procedure previste dal Disciplinare e di quanto concordato nel Contratto.

16. Le intensità di aiuto per categorie di spesa per la realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo non possono superare i seguenti massimali:

- a) per gli Investimenti iniziali in Attivi materiali e Attivi immateriali, il 30% in ESL per le GI, il 40% in ESL per le medie imprese e il 50% in ESL per le piccole imprese. Nel caso dei Grandi progetti d'investimento e nel settore dei trasporti si applica la soglia standard di aiuto vigente per le GI nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale.
- b) limitatamente alle PMI, relativamente ai costi di studi preparatori ed i costi di consulenza connessi all'investimento ammissibile e alle spese per l'acquisizione di servizi reali che non costituiscono immobilizzazioni immateriali, il 50% in ESL dei suddetti costi effettivamente sostenuti.

Art. 12

Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni

1. Per Programmi di investimento in infrastrutture di supporto e per l'attivazione e la gestione di servizi comuni si intendono gli Investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali e, solo nel caso di PMI, anche le consulenze ed i servizi di carattere straordinario, necessari all'attuazione del Programma e funzionali ai fini della migliore attivazione del Piano complessivo di interventi, ove quest'ultimo riguarda:

- più Unità produttive appartenenti a singole imprese;
- più imprese appartenenti a consorzi o società consortili

2. Per i Programmi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Disciplinare per quanto concerne costi ed intensità ammissibili.

Art. 13

Aiuti per Programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico

1. Gli Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui all'art. 36 del Regolamento GBER e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) il Destinatario finale è una PMI;
- b) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'aiuto non può coprire più del 75% delle spese ammissibili;
- c) il Destinatario finale deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o, se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

2. Nel caso di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

- b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Art.14

Aiuti per Programmi di R&S, studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale e messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Gli Aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui al Regolamento GBER, segnatamente agli artt. 30, 31, 32, 33 e 37 dello stesso e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, del Disciplinare.

2. Per Progetti organici di R&S si intendono le attività, anche congiunte, di ricerca fondamentale, ricerca industriale, e di sviluppo sperimentale così come definiti all'art. 30 del Regolamento GBER, segnatamente:

- *«ricerca fondamentale»*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- *«ricerca industriale»*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- *«sviluppo sperimentale»*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dalle spese ammissibili. Sono inoltre ammissibili Aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

3. Strettamente connessi alla definizione, realizzazione e valorizzazione dei progetti di R&S sono gli studi di fattibilità tecnica, la messa a disposizione di personale altamente qualificato e le spese connesse ai diritti di proprietà industriale. Per questo motivo, le relative attività trovano disciplina nel presente articolo.

4. Per essere considerati ammissibili, i Progetti di R&S devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) la parte sovvenzionata del progetto di R&S deve rientrare pienamente in una o più delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale, e di sviluppo sperimentale così come definiti al comma 2 del presente articolo;
- b) quando un progetto prevede varie attività, occorre precisare, per ciascuna di esse, se rientra in una delle categorie di ricerca sopra elencate, oppure se non rientra in alcuna di queste categorie.

5. La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che, partendo dalla ricerca fondamentale, si sposti verso attività più vicine al mercato. Di conseguenza, nulla osta che un'attività eseguita in uno stadio successivo del Progetto rientri nella ricerca industriale, mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo sperimentale, o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

6. Le spese ammissibili per le attività di R&S sono le seguenti, nella misura congrua e pertinente:

- a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto);
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dello stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il Progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal Progetto;
- f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

7. L'intensità di Aiuto per le attività di R&S, calcolata in termini di ESL in base alle spese ammissibili, non può superare:

- a) il 100% per la ricerca fondamentale;
- b) il 50% per la ricerca industriale;
- c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.

Qualora un Progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità dell'aiuto è stabilita in relazione alle rispettive attività.

8. L'intensità di Aiuto deve essere stabilita per ciascun Destinatario finale, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti, l'Aiuto è concesso in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno

diretto al Progetto specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo Progetto, qualora gli stessi costituiscano aiuti, non possono superare le intensità di aiuto applicabili ai singoli Destinatari finali.

9. Le intensità di cui al comma 7 del presente articolo possono essere maggiorate come segue:

- a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % delle spese ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:
 - i. il Progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% delle spese ammissibili del Progetto di collaborazione;
 - il Progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di R&S sono effettuate in almeno due Stati membri diversi, oppure
 - ii. il Progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, come definito all'art. 30, punto 1), del Regolamento GBER, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% delle spese ammissibili del Progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte¹; oppure
 - iii. nel caso della ricerca industriale, se i risultati del Progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure attraverso pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

10. Ai sensi dell'art. 30, punto 1), del Regolamento GBER, per «organismo di ricerca» si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

11. Tabella delle intensità d'aiuto

TIPOLOGIA DI RICERCA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
----------------------	--------------------	------------------	-------------------

¹ All'organismo di ricerca sono riconosciuti ammissibili i costi separatamente imputati al progetto svolto in collaborazione con l'impresa. A tal fine la collaborazione deve essere formalizzata in un apposito atto.

<i>Ricerca fondamentale</i>	100%	100%	100%
<i>Ricerca industriale</i>	70%	60%	50%
<i>Ricerca industriale</i> purché vi sia: ○ collaborazione fra imprese; ○ per le GI: collaborazione transfrontaliera con almeno una PMI o ○ collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o ○ diffusione dei risultati	80%	75%	65%
<i>Sviluppo sperimentale</i>	45%	35%	25%
<i>Sviluppo sperimentale</i> purché vi sia: ○ collaborazione fra imprese; ○ per le GI: collaborazione transfrontaliera con almeno una PMI o ○ collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o	60%	50%	40%

12. Nei casi previsti al comma 9, lettera b), punti i) e ii) del presente articolo il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

13. Le spese ammissibili relative agli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di R&S, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento GBER, sono quelle relative all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato.

14. L'intensità di Aiuto per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non può superare le seguenti percentuali, calcolate in ESL in base alle spese ammissibili:

- a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- b) per le GI, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

Aiuti alle PMI per i costi di brevetto

15. Le spese ammissibili in relazione alle spese per diritti di proprietà industriale delle PMI, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento GBER, sono le seguenti:

- a) tutte le spese anteriori alla prima concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

16. Le intensità di aiuto per le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI di cui al comma 15 del presente articolo sono le stesse previste in relazione alle attività di R&S all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

17. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento GBER, sono ammessi i Progetti che prevedano la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o di una GI presso una PMI, purché rispondano alle seguenti condizioni:

- a) il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato ad una funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, ed aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la GI che lo mette a disposizione;
- b) siffatto personale deve occuparsi di attività di R&S nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto.

Ai sensi dell'art. 30, punto 5) del Regolamento GBER, per «*personale altamente qualificato*» si intende: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori *marketing*, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

18. Per la messa a disposizione di personale qualificato presso una PMI, le spese ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

19. Per gli Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato presso una PMI, l'intensità massima di aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 15

Aiuti per Programmi di formazione

1. Gli Aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui agli artt. 38 e 39 del Regolamento GBER e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, del Disciplinare.

2. I Programmi di formazione comprendono le attività relative a:

- a) «*formazione specifica*», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- b) «*formazione generale*», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente, o prevalentemente, alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «*generale*» se, ad esempio, è:
 - i. organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti, ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure

- ii. riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità, o dagli organismi pubblici, o da altri organismi ed istituzioni, ai quali sia stata attribuita competenza in materia.

3. Le spese ammissibili nell'ambito di un Progetto di formazione sono:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al Progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il Progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al Progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, sono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

4. Le spese ammissibili devono essere documentate, trasparenti e suddivise per voci.

5. Per gli Aiuti ai Programmi di formazione le intensità massime applicabili sono le seguenti:

- a) quando il Progetto riguarda la formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25%, per le GI, al 35%, per le medie imprese ed al 45%, per le piccole imprese;
- b) quando il Progetto riguarda la formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 60%, per le GI, al 70%, per le medie imprese ed al 80%, per le piccole imprese.

Le intensità massime di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili, secondo la definizione di cui all'art. 2, punti 18), 19) e 20) del Regolamento GBER, come riportati all'art. 16 del Disciplinare.

6. Nei casi in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

7. Quando il progetto riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il partecipante al Programma di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- b) la formazione è impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Art. 16

Programmi in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

1. Gli Aiuti di cui al presente articolo si concretizzano nella forma di Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili e Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.. Tali Aiuti rispettano tutte le condizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento GBER sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, del Disciplinare.

2. Gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri Aiuti concedibili *ex art.* 11 del Disciplinare, relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal Regolamento GBER, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

3. Ai fini dei Progetti di cui al presente articolo valgono le definizioni previste ai punti 18), 19) e 20) dell'art. 2 del Regolamento GBER, segnatamente:

- «lavoratore svantaggiato», chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno dello Stato italiano che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- «lavoratore molto svantaggiato», lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi;
- «lavoratore disabile», chiunque sia:
 - a. riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, o
 - b. caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un *handicap* fisico, mentale o psichico.

4. La spesa ammissibile ad agevolazione per Programmi che prevedono l'assunzione di lavoratori svantaggiati corrisponde ai Costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, le spese ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto *pro rata* di conseguenza.

La spesa ammissibile ad agevolazione per Programmi che prevedono l'assunzione di lavoratori disabili corrisponde ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore è stato assunto.

5. Nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese, l'intensità lorda di tutti gli aiuti non può superare il 50% delle spese ammissibili, per i lavoratori

svantaggiati, e il 75% delle spese ammissibili, per i lavoratori disabili. Si applicano le seguenti condizioni:

- a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto, o i posti, occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e
- b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

6. Nel caso di lavoratori disabili sono ammesse anche le seguenti spese, limitatamente ai sovraccosti determinati dall'impiego di lavoratori disabili:

- a) i costi per l'adeguamento dei locali;
- b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;
- c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di *software*, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili.

7. L'intensità degli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili non può superare il 100% dei costi ammissibili.

Art. 17

Aiuti per Programmi di internazionalizzazione

1. Gli Aiuti di cui al presente articolo, destinati esclusivamente alle PMI, rispettano tutte le condizioni di cui agli artt. 26 e 27 del Regolamento GBER sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, del Disciplinare.

2. Per Programmi di internazionalizzazione delle imprese si intendono le attività rivolte a conseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare e consolidare l'economia campana nei confronti del mercato internazionale, favorendo la penetrazione ed il consolidamento da parte delle imprese del territorio di mercati internazionali *target*;
- promuovere il miglioramento dei servizi specialistici ed innovativi per le imprese, mettendo a disposizione competenze, favorendo sinergie ed economie di scala o di rete anche attraverso l'utilizzo delle TIC;
- promuovere iniziative di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei loro marchi.

3. Fermi restando i limiti di importo di cui al Regolamento GBER, nonché, in particolare, il divieto di cui all'art. 6, comma 4, lett. f) del Disciplinare, i Progetti possono consistere in:

- a) definizione di programma di penetrazione commerciale e progetti di *marketing* internazionale delle imprese, anche in collegamento con altre azioni regionali e del POR-FESR;
- b) utilizzo di servizi reali per l'internazionalizzazione per mettere a disposizione delle imprese strumenti che consentano loro di competere con valore sui mercati internazionali;

- c) realizzazione di iniziative propedeutiche alla progettazione/definizione di investimenti esteri, finalizzate a rafforzare il presidio dei mercati internazionali;
- d) realizzazione di azioni di cooperazione imprenditoriale e costituzione di reti internazionali fra imprese e associazioni, centri di ricerca ed altri soggetti internazionali.

4. Le attività specifiche ammissibili possono riguardare:

- a) partecipazione a fiere e *workshop* internazionali;
- b) azioni di *pre-scouting*, *business scouting*, *matchmaking* per collaborazioni industriali/commerciali con operatori esteri;
- c) elaborazione e realizzazione piani di *marketing* coerenti alla strategia di penetrazione su un mercato estero;
- d) realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione del marchio.

5. Per la partecipazione a fiere e *workshop* internazionali, le spese ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% del valore di spesa relativo al Programma di internazionalizzazione ed esclusivamente per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.

6. Per le azioni di *pre-scouting*, *business scouting*, *matchmaking* per collaborazioni industriali/commerciali con operatori esteri, le spese ammissibili sono:

- a) studi di settore ed analisi dei paesi di potenziale interesse;
- b) ricerca opportunità d'affari;
- c) ricerca, selezione e valutazione, anche attraverso acquisizione di informazioni riservate, di *partner* economici esteri;
- d) spese per consulenze specialistiche fornite da soggetti competenti;
- e) consulenze amministrative, legali e fiscali, straordinarie e connesse all'attività di *partnership* in essere o che si sviluppano a seguito del progetto di internazionalizzazione per cui è richiesta l'agevolazione;
- f) spese di viaggio, vitto e alloggio (max 2 unità interne all'impresa, di cui un consulente esterno) per incontri di negoziato (max 1 unità per impresa).

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del valore di spesa relativo al Programma di internazionalizzazione.

7. Per l'elaborazione e realizzazione di piani di *marketing* coerenti alla strategia di penetrazione su un mercato estero, le spese ammissibili sono le spese per consulenza finalizzata alla realizzazione di studi di mercato ed all'elaborazione di piani di *marketing* collegati al lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato.

Le spese di cui al presente comma sono ammissibili nella misura massima del 20% del valore di spesa relativo al Programma di internazionalizzazione.

8. Per la realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione del marchio, le spese ammissibili sono:

- a) studio di capacità e progettazione grafica del marchio da realizzare;

- b) spese per la registrazione marchio all'estero.

Le spese di cui al presente comma sono ammissibili nella misura massima del 10% del valore di spesa relativo al Programma di internazionalizzazione.

Art. 18

Iter procedurale

1. Al fine di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del sistema produttivo, la concessione degli Aiuti previsti dal Disciplinare avviene mediante procedura negoziale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 123.

2. La Regione provvede alla pubblicazione di appositi avvisi per acquisire le adesioni alla procedura negoziale nell'ambito degli interventi definiti su base territoriale o di priorità strategica, tenendo conto delle priorità eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 6 comma 3, del Disciplinare, e secondo il seguente *iter* procedurale:

1. fase di accesso;
2. fase di verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza programmatica ;
3. fase di valutazione;
4. fase di negoziazione;
5. fase di conclusione e approvazione del Contratto.

Art. 19

Istanza

1 Il Proponente deve trasmettere alla Regione l'Istanza, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

2. Per la presentazione delle Istanze la Regione fissa un termine massimo.

3. L'Istanza deve essere redatta su apposito modulo, definito dalla Regione, e corredata da una Proposta contenente:

- a) la Domanda di ciascuna delle imprese Destinatario finali, corredata da tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'accesso al Contratto;
- b) la descrizione dettagliata degli interventi da attuare da parte della singola impresa Destinataria finale attraverso la compilazione del PPA e della Scheda Unità;
- c) nel caso in cui il Proponente sia rappresentato da un consorzio o società consortile, la descrizione dettagliata degli interventi complessivi da realizzare attraverso la compilazione del *Masterplan* e della Scheda Complessiva.

Art. 20

Domanda e relativa documentazione da allegare

1. La Regione predispone un apposito schema per la stesura della Domanda, individuando la documentazione da allegare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al Contratto.

2. Nella Domanda, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa Destinataria finale, devono essere riportati i dati identificativi dell'impresa, con le seguenti dichiarazioni, da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestanti che:

- a) il soggetto firmatario della domanda è il legale rappresentante dell'impresa;
- b) l'impresa Destinataria finale è classificabile come piccola impresa, media impresa o GI ed è un'impresa autonoma, controllata o collegata, ai sensi della Raccomandazione PMI;
- c) l'impresa Destinataria finale non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, indicati nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- d) l'impresa Destinataria finale opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla previdenza degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- e) l'impresa Destinataria finale non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- f) l'impresa Destinataria finale ha restituito le eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione la restituzione;
- g) l'impresa Destinataria finale è regolarmente costituita e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non è un'impresa in difficoltà;
- h) a fronte del Piano Progettuale di cui alla domanda l'impresa Destinataria finale non ha ottenuto contributi, ovvero non ha presentato e non intende presentare altre domande di contributo, a valere su altri strumenti di finanziamento regionali, nazionali o comunitari che, cumulati con gli Aiuti del Contratto, possano determinare un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria vigente;
- i) nel caso delle riattivazioni, ed ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni, il soggetto che determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa Destinataria finale è diverso da quello titolare della struttura inattiva;
- j) l'impresa Destinataria finale non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- k) l'impresa Destinataria finale si impegna a mantenere nella Regione e a non distogliere i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno tre anni, per le PMI, e cinque anni, per le GI, sia per gli Attivi materiali, sia per quelli immateriali, a far data dall'ultimazione del Progetto;
- l) l'impresa Destinataria finale si impegna ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Disciplinare;
- m) l'impresa Destinataria finale è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

- n) il Piano Progettuale sarà realizzato in conformità con la normativa vigente, in particolare la normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, nonché la normativa in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- o) l'impresa Destinataria finale si impegna a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi previsti dalla vigente normativa, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti, del Piano Progettuale approvato, e negli altri casi di cui al Disciplinare;
- p) l'impresa Destinataria finale si impegna ad incrementare l'occupazione, così come previsto nel Piano Progettuale, con indicazione specifica del numero di ULA riferite al suddetto incremento occupazionale e al crono-programma delle assunzioni.

3. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso, pena l'inammissibilità della stessa, l'impresa Destinataria Finale deve comprovare la sussistenza di tutti i requisiti documentati ai sensi del comma 4, con particolare riferimento a:

- a) L'immediata cantierabilità dell'iniziativa per ciò che concerne
 - la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove viene realizzato il piano progettuale;
 - la conformità urbanistica rispetto alle attività oggetto del piano progettuale;
 - il possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri, concessioni necessari per l'attivazione degli investimenti ovvero richiesta inoltrata agli enti preposti;
- b) la disponibilità finanziaria di cui all'art. 5, comma 3 del presente disciplinare.

4. Alla Domanda, ciascuna impresa Destinataria finale deve allegare:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione del tipo di attività esercitata e con attestazione fallimentare e antimafia;
- b) documentazione attestante l'impegno da parte di ciascuna impresa Destinataria finale a sostenere il relativo Piano Progettuale con un apporto di mezzi propri in misura non inferiore al 25% del valore del Piano Progettuale ammesso a contributo;
- c) documentazione attestante la disponibilità di uno o più istituti di credito, società di investimento o fondo comune di investimento chiuso o società finanziarie, di cui all'art. 5, comma 3, del Disciplinare a cofinanziare i singoli Piani Progettuali, con allegata l'apposita relazione istruttoria per la concessione di linee finanziarie a medio e lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti;
- d) documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, anche nella forma di contratto preliminare, redatto nella forma di atto pubblico, di cui all'articolo 1351 del codice civile, ovvero da titolo di concessione o equipollente, ovvero da contratto di usufrutto, locazione, *leasing* finanziario. Nel caso di locazione o *leasing* finanziario, il titolo deve garantire la disponibilità dell'immobile per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del Progetto, o per tre anni nel caso di PMI;
- e) documentazione attestante la conformità urbanistica rispetto alle attività oggetto del Piano Progettuale, comprovata mediante documentazione rilasciata dagli enti territoriali competenti;

- f) nel caso di impresa classificabile come collegata o associata, il modulo allegato al DM del 18 aprile 2005;
- g) nel caso di impresa classificabile come GI, la documentazione attestante la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, per effetto dell’Aiuto:
- vi sia un aumento significativo delle dimensioni del Progetto o dell'attività;
 - vi sia un aumento significativo della portata del Progetto o dell'attività;
 - vi sia un aumento significativo dell'importo totale speso dal Destinatario finale per il Progetto o l'attività;
 - vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del Progetto o dell'attività interessati;
 - per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui agli artt. 11 e 12 del Disciplinare, che, in mancanza di aiuto, il Progetto non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella Regione.
- h) Risultanze delle consultazioni con le maggiori organizzazioni sindacali in merito al Piano Complessivo di interventi.

Art. 21 **PPA e Scheda Unità**

1. La Regione predispone appositi schemi per la stesura del PPA e della Scheda Unità.
2. Il Piano Progettuale Aziendale (PPA) è correlato ad un Progetto organico e funzionale, promosso nell’ambito della singola impresa Destinataria finale, secondo la seguente articolazione:

PIANO TECNICO-PROGETTUALE

Le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto:

- a) le finalità e degli obiettivi primari perseguiti, evidenziandone l’eventuale coerenza con riferimento a quanto previsto negli atti di indirizzo di cui all’art 1, comma 6 del Disciplinare;
- b) la descrizione e l’ammontare degli interventi produttivi, eventualmente esplicitati per Unità produttiva;
- c) ove prevista, l’occupazione espressa in Numero di ULA, eventualmente esplicitata per Unità produttiva;
- d) l’eventuale occupazione indiretta ed indotta, almeno stimata;
- e) le ricadute economiche e le eventuali attività indotte con riferimento all’apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati;
- f) le agevolazioni finanziarie richieste, con specifico riferimento alla intensità delle stesse, alle modalità e ai tempi di erogazione. eventualmente esplicitate per unità produttiva;
- g) il cronoprogramma di attuazione dell’intero Piano Progettuale, con indicazione specifica degli adempimenti della pubblica amministrazione necessari per l’attuazione del Piano Progettuale e la previsione della realizzazione di almeno il 30% degli investimenti entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto;

- h) il piano finanziario complessivo per la copertura globale dei fabbisogni del Piano Progettuale e per i fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del Piano medesimo, con indicazione dei mezzi propri all'uso destinati e delle quote di cofinanziamento pubblico e privato attese;
- i) lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, del Piano Progettuale e dei singoli interventi con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all'avvio degli stessi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, eventualmente esplicitata per Unità produttiva;
- j) le dotazioni infrastrutturali specifiche aziendali, esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione delle modalità di esecuzione e di gestione, eventualmente esplicitata per Unità produttiva;
- k) le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo a supporto del Progetto, esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione delle modalità di esecuzione e di gestione, eventualmente esplicitata per Unità produttiva;
- l) eventuali Programmi relativi ad infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni e/o R&S, innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, formazione, assunzione di lavoratori svantaggiati e/o disabili, internazionalizzazione a supporto del Piano Progettuale, con specifico riferimento alle spese da sostenere ed al loro ammontare, eventualmente esplicitate per Unità produttiva. Nei casi previsti dal Disciplinare, gli elementi che dimostrano l'effetto di incentivazione del Progetto;
- m) gli altri strumenti di finanza, agevolata e non, da attivarsi;
- n) una sintesi o tabulato di tutti gli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione, per soggetti attuatori, con i dati essenziali e caratterizzanti relativi agli interventi medesimi;
- o) situazione dei consumi attuali (energetici, idrici, etc.) e previsione delle esigenze energetiche aziendali derivanti dalla realizzazione del piano progettuale.

BUSINESS PLAN

Piano strategico aziendale composto da due parti:

- a) una prima, descrittiva, concernente l'impresa Destinataria finale, il Progetto, l'Unità produttiva o le Unità produttive nell'ambito della/e quale/i il Progetto sarà realizzato e l'eventuale area produttiva da valutare, con particolare riguardo alle relazioni tra Obiettivo del Progetto e Strategia di Sviluppo dell'impresa, attraverso:
 - la descrizione dei settori produttivi e di mercato in cui opera l'impresa interessata;
 - indicazione-quantificazione dei segmenti-target di mercato che i risultati ottenibili dal Programma permettono di raggiungere;
 - gli obiettivi di natura commerciale e di mercato attesi per effetto della realizzazione del Piano Progettuale;
- b) una seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'area produttiva da valutare, partendo da alcuni dati di base relativi all'ultimo bilancio consuntivo, sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari previsionali per ciascuno degli esercizi seguenti alla realizzazione del Progetto fino ai due anni successivi a quello a regime.

3. La Scheda Unità definisce sinteticamente gli elementi che caratterizzano il Piano Progettuale e gli elementi determinanti per la valutazione dello stesso, tra cui l'eventuale impegno all'incremento occupazionale, in riferimento a ciascuna Unità produttiva.

Art. 22

Masterplan e Scheda Complessiva

1. La Regione predispone appositi schemi per la stesura del *Masterplan* e della Scheda Complessiva.

2. Il *Masterplan*, sottoscritto dal legale rappresentante del Proponente, rappresenta il Piano Complessivo di interventi. Esso è costituito da una relazione generale illustrativa, che deve esporre, e, se del caso, documentare:

- *mission* e attività del consorzio/società consortile Proponente
- aree/settori di intervento, in cui opera il consorzio/società consortile e le imprese consorziate/soci;
- sinergie di *business*, produttive e commerciali (attuali e prospettiche, generali e riconducibili ai progetti presentati a valere sul contratto di programma) tra le società consorziate, con descrizione dettagliata del ruolo/posizionamento di ognuna di esse rispetto agli obiettivi del Piano Complessivo di interventi;
- gli obiettivi di natura commerciale e di mercato del Piano per il complesso degli attori coinvolti.

Art. 23

Verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza programmatica

1. Al fine di verificare dettagliatamente le condizioni di ammissibilità dei Proponenti e dei Destinatari finali, nonché la coerenza del Piano Complessivo di interventi e dei Piani Progettuali rispetto alle priorità previste negli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 6 del Disciplinare, o le ulteriori priorità fissate ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Disciplinare, la Regione apre un'istruttoria di ammissibilità, considerando le Istanze pervenute sulla base della relativa priorità cronologica di presentazione.

2. In caso di riserve di fondi, la Regione forma appositi elenchi cronologici, in coerenza con la destinazione dei fondi stessi. Le Istanze sono assegnate, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, ad un determinato elenco in funzione delle finalità e degli obiettivi primari perseguiti, così come dichiarati dai Proponenti. Le modalità ed i tempi per tali operazioni saranno fissati nell'apposito avviso, ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare.

3. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei Proponenti e dei Destinatari finali, nonché della priorità della Istanza è demandata all'AGC.

4. Nell'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 ed al comma 3, la Regione può richiedere ai Proponenti qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive e/o chiarimenti.

6. A conclusione dell'attività di verifica di cui al presente articolo, da espletare entro 60 giorni dalla presentazione dell'Istanza, ovvero dall'acquisizione dell'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta ai sensi del comma 4 del presente

7. articolo, l'AGC determina se la stessa sia ammissibile ed eventualmente prioritaria.
6. In caso di esito negativo delle predette attività, la Regione ne dà comunicazione motivata ai soggetti interessati.

Art. 24

Proposte ammissibili

1. Sulla scorta delle risultanze delle attività di cui all'art 23 del Disciplinare, la Regione individua, scorrendo le Istanze presentate, le sole ritenute ammissibili e prioritarie fino al raggiungimento di un impegno finanziario complessivo da parte della Regione pari all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili.
2. In caso di riserve di fondi, la determinazione dell'ammissibilità delle Istanze, di cui al comma 1, avviene per ciascuno degli elenchi, così come previsti dall'art. 23 comma 2 del Disciplinare.
3. Una volta raggiunto il limite di cui al comma 1 del presente articolo, le Istanze non assoggettabili alle attività di cui all'art 23 saranno prese in considerazione, sulla base della priorità cronologica di presentazione delle stesse, solo in caso di esclusione delle Istanze ammissibili o a seguito di incrementi delle risorse finanziarie disponibili.
4. Le Istanze che, sulla scorta delle risultanze delle attività di cui all'art 23 del Disciplinare risultano ammissibili all'attività di valutazione, ma non prioritarie, concorrono a formare, sulla base della priorità cronologica di presentazione della relativa istanza di accesso, un elenco speciale e potranno essere sottoposte all'*iter* di cui all'art. 26 del Disciplinare solo a conclusione della valutazione di tutte le Istanze considerate ammissibili e prioritarie e sempreché sussistano ancora risorse disponibili.

Art. 25

Comunicazione di esito positivo

1. La Regione, constatato che sussistono le condizioni di ammissibilità dell'Istanza, a seguito delle attività e delle condizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Disciplinare, la ammette alla fase di valutazione, dandone pronta comunicazione scritta ai Proponenti.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di giudizio positivo circa l'ammissibilità dell'Istanza, i Proponenti e le imprese Destinatari finali devono inviare la documentazione di cui all'articolo 27 del Disciplinare ai fini della successiva fase di valutazione finale.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, l'Istanza s'intende decaduta, salvo proroga espressa concessa dalla Regione a fronte di una richiesta motivata.

Art. 26

Valutazione delle Proposte

1. La Proposta ammissibile è sottoposta, in funzione della priorità acquisita, alla successiva fase di valutazione di validità e fattibilità del Piano Progettuale, secondo i diversi criteri stabiliti all'art. 28 del presente Disciplinare, che è svolta sotto il coordinamento dell'AGC, attraverso il coinvolgimento dei settori regionali di competenza rispetto alla tipologia di interventi che si richiede di agevolare, in apposita Conferenza di servizi.

2. La fase di valutazione del Piano Progettuale è finalizzata ad accertare, in termini globali, la validità tecnica dello stesso, nonché la fattibilità e l'adeguatezza dei Progetti e dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati. Detta valutazione riguarderà le linee generali dell'intero Piano Progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alla finalità del Piano stesso, con particolare riguardo agli aspetti di mercato.

3. Sulla base della valutazione compiuta, la Regione potrà concordare con i Proponenti e i Destinatari finali variazioni del Piano presentato, ovvero integrazioni al medesimo, che non possono comportare, in ogni caso, incrementi del contributo regionale rispetto a quanto richiesto in sede di Domanda.

4. Per la valutazione delle Proposte si farà riferimento ai criteri indicati all'art. 28 del Disciplinare.

Art. 27

Documentazione per la Valutazione finale delle Proposte Contrattuali eleggibili

1. Ai fini della valutazione finale, la Proposta ammissibile deve essere integrata, da parte di ciascuno dei Destinatari finali, della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per ciascuna delle imprese Destinatarie finali;
- b) ultimi due bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso per ciascuna delle imprese Destinatarie finali o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, prospetto delle attività e delle passività, redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per la situazione economico-reddituale, prospetto dei costi e dei ricavi. Per le imprese per le quali, alla data di sottoscrizione della Domanda, non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi del DPR n. 445/00, attestante il valore totale di bilancio risultante alla stessa data;
- c) documentazione comprovante la piena realizzazione dell'impegno a sostenere il relativo Piano Progettuale con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25% del valore del Piano Progettuale ammesso a contributo per ciascuna delle imprese Destinatarie finali;
- d) per le attività esistenti, concessione e/o autorizzazione per l'esercizio dell'attività specifica. Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in questione, può essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante Destinatario finale di impegno a produrre le relative autorizzazioni, prima della stipula del Contratto, e una copia della richiesta di rilascio delle autorizzazioni medesime presentata all'autorità competente;
- e) preventivi di spesa in originale;

- f) perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell'immobile oggetto dell'investimento iniziale da parte di un tecnico abilitato, nonché sullo stato dell'area e/o della struttura esistente con allegata documentazione fotografica;
- g) planimetria generale dei suoli e/o dei fabbricati, oggetto dell'Investimento iniziale, in scala adeguata, con inquadramento territoriale dell'immobile (catastale, aerofotogrammetrico, ecc.) e con individuazione delle particelle interessate, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relative alle singole superfici;
- h) computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere edili vigente nella Regione alla data di presentazione della domanda;
- i) principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del Destinatario finale, o da suo procuratore speciale;
- j) relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi esistenti e quelli rilasciati per la sua realizzazione, nonché al crono programma degli interventi;
- k) Permesso a costruire e/o D.I.A., ovvero, nelle more della stipula del Contratto, quando l'investimento prevede l'acquisto o la costruzione *ex novo* di immobili, perizia giurata di un tecnico abilitato, attestante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso vigenti e che nulla osti che la prevista esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
- l) certificato di destinazione urbanistica dei terreni e/o certificato di destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'Investimento iniziale;
- m) per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza o, nelle more dell'ottenimento della stessa, entro la stipula del Contratto, perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione urbanistica all'attività da svolgere ed all'assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria.

Art. 28

Criteri di Valutazione

1. I criteri di valutazione delle Proposte ammissibili sono costruiti con riferimento alla normativa citata in premessa e sono di seguito illustrati.

- a) Affidabilità dei Proponenti e dei Destinatari finali ed integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio. L'affidabilità dei Proponenti e dei Destinatari finali è considerata sotto i diversi aspetti della capacità progettuale ed organizzativa, imprenditoriale e finanziaria. Ai fini della valutazione della capacità progettuale ed organizzativa, oltre a quanto indicato nella relazione illustrativa del *Masterplan*, si fa riferimento al Piano Complessivo di interventi ed ai Piani Progettuali delle singole imprese Destinatari finali.

Si effettua, inoltre, la verifica della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità e di capacità finanziaria del Proponente e delle singole imprese Destinatari finali, necessari per realizzare le iniziative in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla concessione delle agevolazioni degli impegni dalla stessa derivanti. Tra questi, in primo

luogo, l'impegno relativo all'apporto di "mezzi propri" per sostenere l'iniziativa, nonché la chiarezza dei benefici attesi dall'attuazione del Piano Progettuale (incremento del fatturato, incremento dell'efficienza, miglioramento organizzativo, ricadute sul sistema produttivo, ecc.). Per questo aspetto, si fa riferimento alla documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Disciplinare.

b) Rispondenza delle iniziative alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale attraverso:

- a. Atti di indirizzo specificamente individuati dalla Giunta della Regione per l'attivazione del Contratto, nonché gli Atti di indirizzo della Giunta Regionale di cui all'art. 1, comma 6, del Disciplinare;
- b. PO FESR e PO FSE Regione Campania 2007-2013;
- c. altri documenti di programmazione regionale e locale.

c) Fattibilità tecnica. Le Proposte sono valutate sotto l'aspetto tecnico produttivo, in relazione alle ragioni che ne giustificano la realizzazione e alla reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi agli investimenti ipotizzati. Le iniziative sono giudicate con riferimento agli obiettivi delle stesse in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi, alle potenzialità degli impianti e alle prospettive di mercato. Gli elementi di valutazione sono da rintracciare nella documentazione discrettiva di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Disciplinare presentata dal Proponente e dai Destinatari Finali, che deve comprendere una buona analisi dell'offerta e della domanda che si intende soddisfare (effettiva e potenziale, generata cioè dall'investimento stesso). La qualità del progetto e dell'intervento dipende, infatti, dalla capacità dello stesso di soddisfare i fabbisogni precedentemente individuati e di riequilibrare l'offerta rispetto alla domanda, sia in termini qualitativi, sia quantitativi.

d) Fattibilità amministrativa e procedurale. Questo criterio di selezione è costituito dalla immediata realizzabilità delle iniziative, cioè lo stato della progettazione e l'assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo.

Le Proposte sono valutate in funzione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta ai quali è subordinato l'avvio delle stesse, nonché in relazione ai tempi necessari per il loro rilascio.

Pertanto, elemento premiante è l'immediata cantierabilità dei Progetti, nonché il tempo complessivo di realizzazione degli stessi in relazione alla progettazione degli interventi, al completamento dell'investimento, al raggiungimento della piena attività (a regime).

Qualora ne ricorra il caso, è necessario, valutare le procedure che si intendono seguire per l'individuazione dei *partner* istituzionali, gestionali e finanziari coinvolti nell'attuazione e gestione dei Progetti.

e) Fattibilità economico-finanziaria e tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale. È valutata la economicità delle singole iniziative al fine di verificare il rispetto dei margini di redditività comparabili a quelli di mercato.

La valutazione si basa sull'analisi della attuale situazione patrimoniale e reddituale delle singole imprese Destinatari finali, nonché di quella prevista a seguito dell'investimento con un confronto di tali situazioni con quelle medie registrate da imprese analoghe nella medesima area geografica e/o operanti nello stesso settore economico.

L'economicità delle iniziative è valutata sulla base dei conti economici previsionali delle imprese Destinatarie finali. Tutti questi elementi di valutazione sono tratti dall'analisi dei bilanci, o delle situazioni economico-patrimoniali, e della ulteriore documentazione di carattere economico-finanziario presentata dal Proponente e dai Destinatari Finali, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Disciplinare..

Per quanto attiene alla fattibilità finanziaria delle iniziative, sono valutate le modalità di copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del Progetto e dal collegato incremento del capitale di esercizio attribuendo un punteggio più alto ai Progetti con un più ampio apporto di mezzi propri da parte del Proponente/Destinatario finale..

Valutata la fattibilità economico-finanziaria, sarà verificata la coerenza tra i risultati attesi dall'impresa Destinataria finale e l'incremento occupazionale previsto a seguito della realizzazione degli investimenti programmati.

- f) Compatibilità ambientale. Le iniziative sono valutate in relazione all'impatto sull'ambiente prodotto ed alla presenza di azioni di riduzione dell'impatto ambientale.

La compatibilità ambientale dell'investimento è anche comprovata mediante l'adozione da parte delle imprese Destinatarie finali di uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.

- g) Impatto sul sistema socio-economico di riferimento. La Proposta è valutata in rapporto agli effetti sull'economia dell'area.

L'aspetto esaminato attiene alla natura ed ampiezza dei riflessi della Proposta sul sistema delle imprese e su quello della ricerca, nonché sul tessuto sociale, in termini, tra l'altro, di potenziali effetti sullo sviluppo locale, di miglioramento della produttività e dei singoli comparti, di diffusione di nuove tecnologie e di nuove professionalità e, nel caso di iniziative consortili, della riconosciuta unitarietà del Piano Complessivo di interventi sotto il profilo produttivo.

Come per l'analisi di fattibilità economico-finanziaria, anche gli strumenti di analisi della fattibilità "economico sociale" sono mirati a determinare un saldo tra i benefici e i costi complessivi della Proposta.

Sono, pertanto, valutati gli effetti primari determinati dall'investimento, valutando sia quelli diretti, sia quelli indiretti. Tra gli effetti primari diretti vanno citati, ad esempio, l'incremento dell'occupazione, l'incremento di valore aggiunto e la riqualificazione del territorio.

Sono valutati, inoltre, gli effetti primari indiretti, dovuti agli acquisti sul mercato locale dei beni e servizi necessari alla fase di cantiere ed alla fase di regime degli investimenti.

Si valuta l'impatto socio-economico sull'area degli investimenti programmati, in relazione anche all'indotto, ossia agli effetti a monte e a valle delle attività oggetto dell'intervento.

Art. 29

Negoziazione del Contratto

1. Per le Proposte ammissibili valutate positivamente secondo criteri di cui all'art. 28 del Disciplinare, la Conferenza dei servizi negozia con i Proponenti, e nel rispetto della coerenza programmatica degli interventi, eventuali variazioni ed integrazioni al Piano Complessivo di interventi presentato e l'eventuale impegno di altri enti interessati per favorirne l'attuazione, giungendo, in caso di esito positivo del processo di negoziazione, al Piano definitivo.

2. Le risultanze dell'attività di negoziazione costituiranno parte integrante della Proposta che il Proponente e, se del caso, le singole imprese Destinatarie finali, si impegnano a realizzare.

Art. 30

Approvazione del Piano definitivo

1. Al termine della fase di negoziazione, la Conferenza dei servizi approva il Piano definitivo.

Art. 31

Redazione e stipula del Contratto

1, A seguito di positiva conclusione dell'istruttoria di ammissibilità e coerenza programmatica, di valutazione finale e di negoziazione del Piano di interventi, e nel rispetto delle disponibilità finanziarie stanziare, la Regione, attraverso i propri uffici, procede alla redazione del Contratto secondo l'apposito modello, approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Contratto, così redatto e stipulato, costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del Piano, e contiene almeno gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento 4/07.

3. I responsabili dell'ACG competenti per materia, o loro delegati, stipulano il Contratto.

4. Per le eventuali variazioni ai Piani Progettuali, si applica l'art. 13, comma 2, del Regolamento 4/07.

5. Le Istanze in attesa di essere istruite ovvero le Istanze ammissibili, ma non prioritarie e non finanziate per carenza di fondi, decadono dopo un anno dalla presentazione.

Art. 32

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di erogazione sono stabilite nel Contratto, nel rispetto del disposto del D.lgs. 123 e del Disciplinare, in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

2. Le agevolazioni concesse per ciascun Piano progettuale sono rese disponibili dalla Regione in un numero massimo di tre quote, e la relativa erogazione può essere richiesta a titolo di anticipazione, a titolo di stato avanzamento lavori, o a saldo.

3. Le quote di contributo verranno accreditate sull'apposito c/c bancario esclusivamente dedicato dall'impresa Destinataria Finale alla gestione finanziaria dell'investimento.

4. I Piani progettuali ammessi per ciascun Destinatario finale dovranno essere realizzati, pena la revoca totale del contributo concesso, entro le scadenze riportate di seguito:

- a) entro 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, il Destinatario finale dovrà dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per un importo almeno pari al 30% delle spese ammissibili;

- b) entro 18 mesi dalla data di stipula del Contratto, il Destinatario finale dovrà dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per un importo almeno pari ad un ulteriore 40% delle spese ammissibili;
- c) entro 4 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti, indicata nel crono programma degli interventi, il Destinatario finale dovrà dimostrare di aver completato gli investimenti, nonché pagato e quietanzato integralmente fatture per un ammontare corrispondente al saldo.

5. Per data di ultimazione degli investimenti si intende quella in cui tutti gli investimenti sono stati integralmente realizzati (consegnati, fatturati e pagati).

6. L'erogazione della quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione, pari al massimo al 30% del contributo assegnato, è disposta dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa Destinataria finale ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modulo definito dalla Regione, corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità;
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione e con durata non inferiore al termine previsto per il completamento degli investimenti ed eventualmente prorogabile. La firma apposta in calce alla fideiussione o alla polizza assicurativa dal funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione/polizza sarà estinta a seguito dell'effettuazione di tutti i controlli relativi agli impegni assunti a seguito del Contratto.
- c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- d) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252;
- e) documentazione attestante l'impegno a versare i mezzi propri;
- f) nel caso di beni acquistati in leasing:
 - copia dei contratti di leasing,
 - copia dei verbali di consegna dei beni.

7. L'erogazione della quota delle agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori, per la quale occorre dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per una percentuale corrispondente alla quota di contributo richiesta, fermo restando il rispetto della tempistica indicata al comma 3 del presente articolo, è disposta dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa Destinataria finale, ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modulo definito dalla Regione, corredata della seguente documentazione:

- a. fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità;
- b. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;

- c. copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252;
- d. Documento unico di regolarità contributiva;
- e. elenco di tutte le fatture, o altro documento fiscale, relative alle spese sostenute nell'ambito del Progetto agevolato, ordinato, per ogni categoria di spesa prevista, secondo la data di emissione del correlato documento fiscale e numerato progressivamente, contenente i riferimenti e l'indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- f. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, con espressa indicazione della dicitura "*pagata con il concorso delle risorse PO FESR Regione Campania 2007-2013 – Contratto di Programma Regionale Bando*". La stessa indicazione va riportata su tutti i beni materiali che costituiscono oggetto del Piano Progettuale;
- g. elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- h. lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell'elenco di cui sopra, a ciascuna delle quali dovranno essere allegati:
 - i. fotocopia dei relativi bonifici bancari;
 - ii. fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- i. nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l'acquisto di suolo/immobile esistente:
 - i. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'atto e/o contratto definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa, qualora non presentato insieme alla Domanda;
- j. documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri in misura non inferiore alla quota percentuale di contributo richiesta;
- k. nel caso di beni acquistati in *leasing*: documentazione attestante il pagamento dei canoni.

8. L'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni a titolo di saldo, per la quale occorre dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per la quota residua del Piano Progettuale ammesso, è disposta dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa Destinataria finale ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modulo definito dalla Regione, corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità;
- b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- c) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252;

- d) elenco di tutte le fatture, o altro documento fiscale, relative alle spese sostenute nell'ambito del Progetto, ordinato, per ogni categoria di spesa prevista, secondo la data di emissione del correlato documento fiscale e numerato progressivamente, contenente i riferimenti e l'indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, e delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, con espressa indicazione della dicitura "*pagata con il concorso delle risorse PO FESR Regione Campania 2007-2013 – Contratto di Programma Regionale Bando*". La stessa indicazione va riportata su tutti i beni materiali che costituiscono oggetto del Programma;
- f) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
- g) lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell'elenco di cui sopra, a ciascuna delle quali dovranno essere allegati:
- h) fotocopia dei relativi bonifici bancari;
- i) fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- j) visura camerale ordinaria, in originale, rilasciata dalla C.C.I.A.A., da cui risulti, tra l'altro, il codice primario di classificazione economica ISTAT 2002;
- k) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'estratto aggiornato del libro soci, limitatamente ai soggetti tenuti a tale adempimento, o certificato camerale aggiornato relativo all'assetto societario;
- l) documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri nell'intero ammontare percentuale richiesto dal Contratto;
- m) nel caso di beni acquistati in *leasing*: documentazione attestante il pagamento dei canoni.

9. Il saldo del contributo è liquidato con apposito decreto, dopo avvenuta ricezione dell'informativa antimafia da parte della Prefettura competente e dopo i controlli effettuati sulla documentazione finale di spesa, entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione stessa, previa eventuale rideterminazione del contributo in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando l'importo massimo stabilito nella Delibera.

10. L'Ente Regionale può riservarsi di erogare una quota percentuale del contributo ammesso subordinatamente all'esito favorevole delle eventuali attività di ispezione e controllo di cui ai successivi artt. 34 e 35.

11. Sono a carico dell'impresa Destinataria finale i seguenti obblighi, che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a) di non aver ottenuto, dopo la presentazione dell'Istanza o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano Progettuale oggetto del Contratto, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, in violazione delle norme in materia di cumulo di cui all'art. 38 del Disciplinare;

- b) di non aver trasferito in altra regione, ceduto, alienato o distolto dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, e di impegnarsi a non farlo prima del termine dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, o tre anni, se PMI;
- c) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale;
- d) di osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- e) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- f) di non aver modificato, e di impegnarsi a non modificare, nel corso di realizzazione del Progetto, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti dello stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" della "Classificazione ATECO 2002" o della corrispondente "Classificazione ATECO 2007", diversa da quella indicata nel Contratto.

12. Nel caso di beni acquistati in *leasing*, i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente costituiscono la spesa ammissibile ad agevolazione nei limiti del prezzo pagato dal concedente al fornitore. Pertanto, la richiesta di ciascuna quota del contributo concesso, ad eccezione di quella oggetto di anticipazione, può avvenire quando siano stati fatturati e pagati canoni per un valore sul quale è stata determinata la quota di anticipazione e/o per un valore sul quale calcolare la ulteriore percentuale di contributo richiesta, al netto di IVA e altre imposte e tasse, nel rispetto di quanto prescritto dai commi precedenti.

Nel caso sopradescritto, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, occorre, per i beni acquisiti in *leasing*, allegare:

- a) copia dei contratti di *leasing*;
- b) copia dei verbali di consegna dei beni;
- c) documentazione attestante il pagamento dei canoni di cui al comma precedente.

13. La documentazione dovrà essere inviata alla AGC competente per Programma, come di seguito specificato:

Relativamente ai Programmi:

- *ex art. 11 del Disciplinare* - Aiuti per programmi di investimento di carattere produttivo (escluso programmi ricadenti nel settore turistico);
- *ex art. 12 del Disciplinare* - Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni.
- *ex art. 13 del Disciplinare* - Aiuti per Programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico;
- *ex art. 17 del Disciplinare* - Aiuti per programmi di internazionalizzazione;

AGC 12 – Sviluppo Economico

Relativamente ai Programmi:

- *ex art. 14 del Disciplinare* - Aiuti per programmi di R&S;

AGC 06 – Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica

Relativamente ai Programmi per il settore turistico:

- *ex art. 11 del Disciplinare* - Aiuti per programmi di investimento di carattere produttivo (solo per programmi ricadenti nel settore turistico)

AGC 13 – Turismo e Beni Culturali

Relativamente ai Programmi:

- ex art. 15 del Disciplinare - Aiuti per programmi di formazione
- ex art. 16 del Disciplinare - Aiuti per programmi in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

AGC 17 – Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù – Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.)

10. Qualora richiesto, il Destinatario finale dovrà trasmettere la documentazione richiesta o parte di essa attraverso soluzioni informatiche eventualmente messe a disposizione dalla Regione.

Art. 33

Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l'attività negoziale, l'*advisoring* presso gli istituti di credito e presso altri soggetti di mercato di rilievo nazionale ed internazionale, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere affidati, in tutto o in parte, a società *in house* della Regione, ovvero a banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti istruttori di cui al precedente comma 1 sono regolati da apposita convenzione, predisposta dalla Regione, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento.

3. Le attività di cui al comma 1, limitatamente all'istruttoria e valutazione, sono concluse dagli organi competenti entro 240 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Istanza, con esplicita interruzione dei termini per tutte le integrazioni a carico del Proponente, delle imprese destinatarie finali e/o degli enti terzi.

Art. 34

Chiusura degli investimenti

1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

- a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi siano stati prestati come da apposito contratto di fornitura;
- b) l'impresa Destinataria finale ha effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi.
- c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa Destinataria finale;
- d) i beni acquisiti sono stati positivamente collaudati a termini di legge.

2. Il Piano Progettuale ed il Piano Complessivo di interventi devono essere ultimati entro i termini previsti dal Contratto in coerenza con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie utilizzate. La eventuale proroga, opportunamente motivata, deve essere preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dalla Regione. Se entro tale termine perentorio, e comunque non

oltre sei mesi prima della scadenza del Piano Progettuale, gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati.

3. Eventuali proposte di variazioni dei Piani Progettuali o di quanto previsto dal Contratto sono tempestivamente comunicate alla Regione ai fini della valutazione di congruenza e dell'eventuale loro ammissibilità, per l'adozione delle conseguenti rinegoziazioni.

4. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetta a rideterminazione al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni finanziari assunti dalla Regione con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 35

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di presentazione della Istanza, e nei cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 123, la Regione, o le altre istituzioni competenti, dispongono le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, ed effettuano le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione del Contratto ed al fine di effettuare la valutazione qualitativa del regime di aiuto.

Art. 36

Casi di revoca

1. La Regione provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

- a) per le spese oggetto della Domanda sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria che costituisce la base giuridica del Disciplinare;
- c) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Disciplinare per la concessione di agevolazioni;
- d) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, prima del termine dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, o dei tre anni per le PMI;
- e) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, nonché gli eventuali criteri di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti, e quanto concordato con la stipula del Contratto, risultino infondati, ovvero abbiano subito variazioni rilevanti rispetto a quanto definito all'atto della stipula del Contratto, in assenza di specifica autorizzazione;
- f) gli investimenti realizzati non risultino funzionalmente ed organicamente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
- g) in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;

- h) per altre cause previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal Contratto stipulato.

2. In caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, oltre che dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data della restituzione del contributo maggiorato di cinque punti percentuali.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

Art. 37

Regole di cumulo

1. Gli Aiuti oggetto del Disciplinare non possono essere cumulati con altri Aiuti, anche *de minimis*, né con altre misure di sostegno pubblico in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nella Carta, o , comunque, dell'importo più elevato applicabile all'Aiuto ai sensi del Disciplinare.

2. Non è ammessa la presentazione di una Domanda relativa ad un Progetto, o a singoli beni, già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa Destinataria finale non ne abbia ancora beneficiato ed intenda rinunciarvi, quando il cumulo dei finanziamenti darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello massimo fissato dalla normativa comunitaria vigente. Le Domande che risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate sono considerate inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dei controlli relativi all'osservanza delle regole di cumulo dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:

- a) le imprese aspiranti Destinatari finali presentano all'atto della Domanda, una autocertificazione concernente gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda.
- b) tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell'impresa Destinataria finale, ad esclusione dei casi riferiti a soggetti esonerati per legge;
- c) la Regione istituisce un apposito registro regionale degli aiuti in esenzione.

4. Il divieto di cumulare le agevolazioni previste dal Disciplinare con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come Aiuti ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. Tale divieto è riferito alle agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente afferenti alle stesse spese ammissibili del Piano Progettuale oggetto del Contratto.

5. La previsione di non cumulabilità, riguardando le stesse spese ammissibili del Piano Progettuale non esclude che, all'interno del più ampio Piano Complessivo di interventi, costituito da una

pluralità di Progetti, si possa far riferimento a diversi regimi di agevolazione e, quindi, a diverse fonti di finanziamento con riferimento a distinte spese agevolabili.

Art. 38

Ulteriori disposizioni

1. Per eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini dell'attivazione e regolamentazione delle procedure interne della Regione e dei rapporti tra questa e soggetti terzi, coinvolti nell'attività procedurale ed istruttoria, la Regione potrà intervenire con ulteriori disposizioni.

Art. 39

Fonti finanziarie

1. Agli oneri necessari all'attuazione del Contratto si farà fronte con le risorse finanziarie individuate con apposito atto della Giunta Regionale.

Art. 40

Pubblicità

1. La Regione conferisce al Disciplinare ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutti gli atti ed alla modulistica che in relazione alla attivazione dello strumento del Contratto saranno predisposti, la massima diffusione e pubblicità, sia a mezzo il Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sia istituendo apposita sezione nell'ambito del sito ufficiale www.regione.campania.it, sia, eventualmente, mediante pubblicazioni divulgative.

Art. 41

Adempimenti della Regione

1. La Regione procede, entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuti esentati in applicazione del Disciplinare. La Regione procede, altresì, alla notifica delle informazioni relative agli aiuti non esentati per la loro approvazione. La Regione procede a trasmettere alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti, le informazioni sintetiche richieste ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento GBER relative alla concessione di un Aiuto individuale a un Progetto di R&S d'importo superiore a 3 milioni di euro, o a un Grande progetto d'investimento, che non necessitano di apposita notifica individuale ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare.

2. È istituito presso le AGC di competenza un apposito registro regionale degli aiuti esentati dalla notificazione alla Commissione in applicazione del Disciplinare, ove i responsabili riportano i dati e le informazioni relativi ai singoli aiuti ed alle singole imprese agevolate.

3. La Regione trasmette ai competenti servizi della Commissione una relazione annuale, relativa all'applicazione del Disciplinare.